

REGOLAMENTO (CE) N. 2469/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1995

che modifica i regolamenti (CE) n. 1566/95 e (CE) n. 1941/95 relativi al settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, che stabilisce l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei e che modifica il regolamento (CE) n. 3379/94, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che con il regolamento (CE) n. 2179/95 il Consiglio ha previsto l'adattamento di taluni concessioni, in particolare per gli animali vivi nel settore delle carni bovine, concessioni previste dagli accordi europei con la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca, la Romania e la Repubblica di Bulgaria; che tali concessioni possono essere attuate soltanto dopo che il paese interessato abbia adottato misure di effetto comparabile;

considerando che i suddetti paesi hanno adottato o adotteranno quanto prima tali misure; che è quindi opportuno modificare, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 31 dicembre 1995, i seguenti regolamenti:

— regolamento (CE) n. 1566/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il secondo semestre del 1995⁽²⁾,

— regolamento (CE) n. 1941/95 della Commissione, del 4 agosto 1995, recante apertura e modalità di applicazione, per il secondo semestre 1995, dei contingenti tariffari di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai

300 chilogrammi, originari e provenienti dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dall'Ungheria⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2017/95⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1566/95 è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Eccettuate le importazioni effettuate nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1462/95⁽⁵⁾ e (CE) n. 1941/95⁽⁶⁾ della Commissione, le importazioni nella Comunità di animali vivi della specie bovina di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 e 0102 90 49, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, originari dei paesi terzi di cui all'allegato I, sono soggette alle misure di gestione contemplate dal presente regolamento;

(1) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 6.

(2) GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 26. »

2. all'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Per tali animali il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 % ».

(1) GU n. L 223 del 20. 9. 1995, pag. 29.

(2) GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 24.

(3) GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 26.

(4) GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 5.